

CAPITOLATO PER INCARICO DI ASSEVERAZIONE AI FINI DELL'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO

DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 euro

(art. 10 L.P. 2/2016, art. 41 e allegato I.7 D.lgs. 36/2023)

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. L'incarico consiste nell'asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del DPR 1 agosto 2011, n. 151, per le attività:
 - *65.1B locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Fino a 200 persone;*
 - *74.1A impianti per produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiori a 116 kw;*site nell'immobile in Borino di via Prati n° 10 a Trento.
2. La prestazione consiste nell'attività di ricerca presso i competenti uffici di tutta la documentazione necessaria, nelle visite di sopralluogo per la valutazione dello stato dei luoghi e nella redazione di tutta la modulistica per il rinnovo del CPI, compresa l'asseverazione relativa all'efficienza e funzionalità degli impianti di protezione.
3. Per "Affidatario" si intende l'operatore economico a cui è stato affidato l'incarico oggetto del presente capitolato; per "Amministrazione Committente" o "Committente" si intende l'Amministrazione che affida l'incarico oggetto del presente capitolato.

Art. 2 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - D.Lgs. n. 36/2023, al D.Lgs. n. 81/2008, alla L. 13 agosto 2010, n. 136, al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190;
 - le leggi ed i regolamenti provinciali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla L.P. 30 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), alla L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e al D.P.P. 11-05- 2012, n. 9-84/Leg, il D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg nonché – in quanto applicabili – la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg
 - il Regolamento UE 679/2016, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51",
 - le norme del Codice civile;
 - le eventuali leggi speciali nella materia oggetto del presente capitolato.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice civile.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre

previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino l'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali, si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D.lgs. n. 36/2023.

Art. 3 - Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario:
 - adempie alle prestazioni oggetto del presente capitolato impiegando la diligenza professionale specifica ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 del Codice civile e, pertanto, dovrà utilizzare la miglior scienza e tecnica disponibile al momento dello svolgimento delle prestazioni;
 - segnala all'Amministrazione Committente eventuali criticità o problematiche;
 - svolge ogni attività strumentale, organizzativa e/o consultiva necessaria o comunque connessa all'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione Committente.
2. L'Affidatario non può pretendere ulteriori oneri per l'attività sopra indicata rispetto al corrispettivo offerto.
3. L'oggetto dell'incarico nonché il contenuto del preventivo (documento di sintesi), non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Responsabile unico del progetto (RUP) e stipulazione del relativo atto aggiuntivo.

Art.4 - Durata del servizio

1. Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire via pec a Opera Universitaria (all'indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it) firmata digitalmente entro il 3 agosto 2025. Tutta la documentazione oggetto dell'incarico dovrà essere fornita anche su supporto informatico in formato modificabile, pdf-odt-doc-dwg-Jpg.

Art. 5 - Importo del contratto

1. L'importo massimo stimato dell'appalto per le prestazioni di cui all'art. 1 ammonta complessivamente a Euro 1.900,00 oltre a oneri previdenziali (INARCASSA) e l'I.V.A.. Il corrispettivo massimo stimato dell'appalto è stato calcolato sulla base della tariffa professionale secondo quanto stabilito dalle *Linee Guida per le Prestazioni di Ingegneria Antincendio* e dal *D.M. 17 giugno 2016*, come modificato dall'allegato I.13 del *D.Lgs. n. 36/2023*, e quantificato in € 50,00/ora per stimate 38 ore.
2. Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 co. 3 bis del d.lgs. 81/2008.
3. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell'appaltatore del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni ad esso connesse.
4. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, si intende offerto dall'appaltatore in

base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto assistito dal geom. Manuel Maistrelli.

Art 7 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 8 – Subentro

1. L'Affidatario persona fisica non può affidare ad altri soggetti, ancorché appartenenti ad una associazione professionale mantenuta ai sensi del comma 9 dell'art. 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183, la prestazione richiesta, pena la risoluzione di diritto del contratto. Fermo restando il carattere personale ed esclusivo della prestazione affidata al professionista singolo, quest'ultimo potrà utilizzare, unicamente ai fini fiscali e sotto la propria piena responsabilità ad ogni effetto, la fatturazione emessa dall'eventuale associazione professionale sulla base degli accordi tra gli associati dello studio associato.

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 120 c. 12 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 120 c. 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
5. L'Amministrazione Committente non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore ha subappaltato o ha intenzione di subappaltare.

Art. 10 – Clausola di revisione dei prezzi contrattuali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, decorso un anno dalla

stipulazione del contratto, applicando la metodologia indicata nei termini che seguono.

2. La revisione del prezzo contrattuale ha luogo applicando alla componente “spese e oneri accessori” di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, una percentuale desumibile dalle rilevazioni dell’indice ISTAT dei “Prezzi alla produzione dei servizi”, settore “attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche”.
3. La revisione è riconosciuta a condizione che pervenga specifica istanza corredata dei relativi conteggi ed eventuale documentazione di supporto e che le prestazioni risultino in corso di regolare svolgimento senza applicazione di penali. Per il calcolo della revisione si assume la variazione percentuale indicata dall’indice ISTAT riferito al trimestre antecedente l’istanza di revisione (indice “prossimo” = I_p) e, come base di Partenza, il valore dell’indice ISTAT riferito al trimestre entro il quale ricade la data di stipula del contratto (indice “remoto” = I_r), % variazione = $(I_p/I_r) \cdot 100 - 100$.
4. Qualora la percentuale di variazione risulti essere pari o inferiore a 5 non si riconosce la revisione; qualora detta percentuale risulti superiore a 5, si riconosce la parte eccedente nei limiti dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La percentuale riconoscibile è applicata alle prestazioni contrattuali effettuate a partire dal mese successivo alla relativa istanza.
5. La richiesta può essere reiterata di anno in anno.
6. La revisione ha luogo anche in caso di variazione in diminuzione ed è applicata, d’ufficio previa comunicazione all’Affidatario, con le stesse modalità di cui sopra e con decorrenza dal mese successivo a detta comunicazione.
7. Al contratto non si applica l’articolo 1664 del codice civile.
8. La clausola di revisione è applicata compatibilmente con le risorse disponibili ai sensi dell’art. 60 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per le modifiche al presente contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, in tema di modifiche al contratto in corso di validità.
2. La facoltà dell’Amministrazione di imporre variazioni all’Affidatario è esercitabile nel limite del 20% dell’importo contrattuale originario, a condizione che siano rispettate le condizioni del sopracitato art 120.
3. In caso di modifiche non approvate dall’Amministrazione Committente, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l’obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

Art. 12 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dell’incarico di cui all’art. 1 verrà effettuato in un’unica soluzione posticipata a prestazione conclusa, nel termine di 30 giorni dal ricevimento di idonea fattura elettronica e previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato.
2. I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali dell’Affidatario o gravi deficienze nella prestazione oggetto del contratto, comunicati al medesimo Affidatario mediante nota del RUP.
3. In ogni caso, nessun compenso o indennizzo spetta all’Affidatario nel caso in cui la prestazione

per qualsiasi motivo non sia iniziata.

Art. 13 – Penale

1. L'Amministrazione Committente si riserva di procedere all'applicazione di penali in caso di ritardo accertato nell'esecuzione delle prestazioni per cause imputabili all'Affidatario, quantificabile nell'uno per mille del compenso netto per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso pattuito; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.
2. In caso di grave inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto (fra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancata o errata applicazione delle disposizioni di legge per l'esecuzione della prestazione; ogni altra causa imputabile direttamente e esclusivamente al Professionista che possa creare nocumento o ritardi non previsti o che possa comportare danni all'immagine dell'Amministrazione committente o che comporti l'impossibilità all'effettuazione delle funzioni pubbliche da essa svolte), la stessa applicherà – a seguito della procedura illustrata nei seguenti commi – una penale di € 500,00.

Inoltre, fermo restando quanto sopra previsto e quanto stabilito dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione committente si riserva di risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a. reiterato grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi dei seguenti commi, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
 - b. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice di comportamento dell'Amministrazione committente;
 - c. inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Contratto;
 - d. violazione delle norme relative al subappalto;
 - e. violazione degli impegni anticorruzione previsti dal Piano predisposto dall'Amministrazione committente
3. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
 4. Nel caso in cui l'Affidatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione Committente, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali sul compenso di cui all'art. 5 del presente capitolato, eventualmente variato a seguito di atto aggiuntivo.
 5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione Committente procede a dichiarare la risoluzione del contratto.
 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 7. L'applicazione delle penali non preclude la facoltà dell'Amministrazione Committente di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 14 – Subappalto e subaffidamento

1. Il subappalto non è ammesso in considerazione dell'entità, della specificità della prestazione, delle responsabilità ad essa connesse e del rapporto fiduciario diretto con l'operatore economico

scelto per la propria professionalità, ciò al fine di garantire la massima qualità del servizio e la corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'Amministrazione.

2. L'Affidatario deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 15 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'Affidatario e gli eventuali subappaltatori si impegnano ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.
2. L'Affidatario è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. In caso contrario, il Committente sospende il pagamento del corrispettivo sino a quando l'Affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'Affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni.
3. L'Affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'Affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.

Art. 16 – Assicurazione

1. L'Affidatario è tenuto a stipulare, con Società abilitata ad emettere tale tipologia di documento, idonea assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. Il professionista dovrà produrre, ai fini dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale e il relativo massimale oltre alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento e della validità della stessa.
2. Il professionista dovrà inoltre, in pendenza di esecuzione del contratto e fino al pagamento del saldo, rendere note eventuali modifiche delle condizioni assicurative precedentemente comunicate, nonché inviare le quietanze dei pagamenti degli eventuali rinnovi intercorsi nel corso dell'esecuzione contrattuale. La mancata produzione delle informazioni di cui sopra e l'eventuale mancanza di copertura assicurativa accertata dall'Amministrazione Committente sospende il pagamento del compenso dovuto senza oneri a carico dell'Amministrazione a titolo di interessi o rivalutazione monetaria.
3. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Art. 17 – Responsabilità dell’Affidatario per danni

1. L’Affidatario è responsabile a tutti gli effetti, verso l’Amministrazione e verso terzi, del corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto. L’Affidatario si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni contrattuali e per fatti ed atti al medesimo imputabili.

Art. 18 – Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva non è richiesta: l’Amministrazione ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023 adotta la facoltà ivi prevista di esonero, stante l’entità e la tipologia della prestazione.

Art. 19 - Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l’adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
 - a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L’affidatario deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Responsabile unico del progetto di idonea documentazione probatoria.
 3. Il Responsabile unico del progetto valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
 4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.
 5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra

parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. In tutti i casi di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento, mentre qualora la risoluzione sia imputabile all'Affidatario, dall'importo delle prestazioni rese andranno decurtate eventuali penali, gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e del risarcimento dei conseguenti danni di qualsiasi genere arrecati all'Amministrazione, che si riserva il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati fino ad allora redatti.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
 - g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
 - h. il venire meno dei requisiti professionali/abilitazioni richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
 - i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - k. le violazioni in tema di copertura assicurativa previste da questo capitolato;
 - l. le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 23 e 24.
4. In caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, costituisce, altresì, causa di risoluzione l'avvenuto riscontro, in sede di controllo successivo a campione sulle autocertificazioni rese, della falsità di quanto dichiarato avente incidenza sui requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento. In tal caso si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già correttamente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; inoltre, si provvederà all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, fermo restando il maggior danno eventualmente arrecato all'Amministrazione.
5. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate

contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione Committente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti di pregressi inadempimenti dell'Affidatario.

6. Nel caso di risoluzione e fermo quant'altro previsto nel presente articolo, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al Committente.

Art. 21 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso dal contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 22 – Incompatibilità

1. L'Affidatario dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che non sussistono motivi di incompatibilità, temporanea o definitiva, legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

Art. 23 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione committente ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex-dipendenti dell'Amministrazione affidataria che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. L'Affidatario si impegna, ai sensi del Codice di comportamento, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'Affidatario dichiara di avere preso completa e piena conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 24 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Affidatario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
 - i. *L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Amministrazione committente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 - ii. *L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione committente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 - iii. *L'operatore economico (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Affidatario principale (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Amministrazione committente (...).”*
3. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Committente ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L'Amministrazione Committente verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario ed i subappaltatori/subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'Affidatario comunica all'Amministrazione Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La

comunicazione all'Amministrazione Committente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Affidatario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) indicati nella lettera di richiesta di preventivo.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 26– Sicurezza

1. L'Affidatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sollevando il committente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 27 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo (qualora dovuta) e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari (tranne l'IVA e i contributi di legge) sono a carico dell'Affidatario. In caso d'uso, tutte le spese saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 28 – Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Affidatario privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 29– Foro competente

1. La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, è devoluta all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Le controversie in fase esecutiva sono definite secondo il combinato disposto degli articoli 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023 nei limiti della compatibilità; in particolare:
 - le contestazioni vanno formulate, mediante PEC al Responsabile unico del progetto, entro 15 giorni decorrenti dalla conoscenza, da parte dell'Affidatario, delle circostanze che danno luogo alla loro formulazione;
 - dette contestazioni devono essere corredate dell'esplicazione specifica e puntuale degli

- importi e delle motivazioni addotte;
- il termine di cui sopra è prescritto a pena di decadenza mentre l'esplicitazione degli importi e delle motivazioni è prescritta a pena d'inammissibilità.
2. Ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi previsti dalla vigente normativa, per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Affidatario, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023 sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
 3. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023 non essendo stato autorizzato l'inserimento della clausola compromissoria.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'incarico affidato titolare del trattamento è l'Amministrazione Committente e l'Affidatario è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento medesimo, l'Appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 32 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Il contratto si intenderà perfezionato con scambio di corrispondenza sulla Piattaforma Contracta.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 33 - Norma di chiusura

1. L'appaltatore riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.